

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 177 del 26 aprile 2023.

“Articolo 127, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Contenimento della spesa - Determinazione del trattamento economico del portavoce del Presidente della Regione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7 rubricato “Portavoce”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, rubricato “Informazione e comunicazione”, il quale, al comma 3, come modificato dall’articolo

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

17, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, prevede che: “Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, al personale, di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.150, è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 29 novembre 2018: “Attuazione dell'articolo 127, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così come modificato dalla legge regionale 10 luglio 2018, n.10. Determinazione del trattamento economico del portavoce del Presidente”;

VISTA la deliberazione n. 210 del 14 maggio 2021, con la quale la Giunta regionale, nel confermare la graduazione del trattamento economico del portavoce in due fasce, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, come, fra l'altro, stabilito nella richiamata deliberazione n. 487/2018, ha disposto, in attuazione nel nuovo dettato normativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 9/2021, che: per il portavoce di prima fascia venga attribuito l'intero trattamento economico lordo annuo fissato come limite massimo dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, con corrispondente modulazione dell'identità di parte variabile e ivi inclusa l'indennità di risultato, da erogarsi secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della *performance*, mentre per il portavoce di seconda fascia venga attribuito un trattamento economico lordo annuo ridotto del trenta per cento rispetto al limite massimo di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2014,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

attraverso la riduzione dell'indennità di posizione parte variabile e di risultato;
VISTA la nota prot. n. 7251 del 3 aprile 2023, con la quale il Presidente della Regione rimette all'esame della Giunta regionale, a modifica della richiamata deliberazione n. 210/2021, la proposta concernente la determinazione del trattamento economico del portavoce del Presidente della Regione, secondo le disposizioni contenute nel citato articolo 127, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 9/2021;

CONSIDERATO che, nella predetta nota n. 7251/2023, il Presidente della Regione, tenuto conto del tenore letterale della norma sopra richiamata che, nel rispetto della misura massima di euro 100.000,00, consente di modulare il compenso, propone di confermare la graduazione del trattamento economico del portavoce in due fasce, in relazione *“alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione”*, e di stabilire che al portavoce di prima fascia, in adesione al dettato normativo, venga attribuito un trattamento economico lordo annuo, graduabile entro la misura massima, pari al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni, e, quindi, entro il limite di euro 100.000,00, mentre al portavoce di seconda fascia venga attribuito un trattamento economico lordo annuo, graduabile fino alla misura massima di euro 70.000,00;

RITENUTO di condividere la proposta sopra specificata,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del Presidente della Regione prot. n. 7251 del 3 aprile 2023, costituente allegato alla presente deliberazione di:

- confermare la graduazione del trattamento economico del portavoce in due fasce, in relazione *“alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione”*;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

- stabilire, in adesione al contenuto dell'art.127, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, che al portavoce di prima fascia venga attribuito un trattamento economico lordo annuo, graduabile entro la misura massima, pari al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni, e, quindi, entro il limite di euro 100.000,00; che al portavoce di seconda fascia venga attribuito un trattamento economico lordo annuo, graduabile fino alla misura massima di euro 70.000,00.

Il Segretario
BUONISI

Il Vicepresidente
SAMMARTINO

MTC



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 7251 del 3 APR. 2023

OGGETTO: Portavoce del Presidente della Regione - Determinazione trattamento economico - Deliberazioni della Giunta regionale n.487 del 29 novembre 2018 e n. 210 del 14 maggio 2021 - Art.127, comma 3, L.r. n.2/2002, così come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 9 del 2021 - Proposta.

Alla Segreteria di Giunta

Si trasmette, per l'inserimento all'ordine del giorno, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto la determinazione del trattamento economico del Portavoce del Presidente della Regione, in attuazione dell'art.127, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, come modificato con l'art. 17 della legge regionale n. 9 del 2021, il cui testo vigente dispone *"Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari al limite di cui al secondo comma periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13 e successive modificazioni"*, che è, segnatamente, pari a *"100.000 euro lordi"*.

Com'è noto, con Delibera n. 210 del 14 maggio 2021 la Giunta regionale, nel dare attuazione alla novella normativa del 2021, ha confermato la graduazione del trattamento economico del portavoce in due fasce, correlata *"alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione"* (che era già stata apprezzata dalla Giunta di Governo con la deliberazione n. 487 del 29 novembre 2018), stabilendo segnatamente *"che per il portavoce di prima fascia venga attribuito l'intero trattamento economico lordo annuo fissato come limite massimo dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, con corrispondente modulazione dell'identità di parte variabile e ivi inclusa l'indennità di risultato, da erogarsi secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, per il portavoce di seconda fascia venga attribuito un trattamento economico lordo annuo ridotto del trenta per*



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

cento rispetto al limite massimo di cui al predetto comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2014, attraverso la riduzione dell'indennità di posizione parte variabile e di risultato."

Ciò premesso, tenuto conto del tenore letterale della norma sopra richiamata che, nel rispetto della misura massima di euro 100.000,00, consente di modulare il compenso, si propone alla Giunta di confermare la graduazione del trattamento economico del portavoce in due fasce correlata, nel rispetto della norma, *"alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione"* e di deliberare:

- che al portavoce di prima fascia, del tutto in aderenza al dettato normativo, venga attribuito un trattamento economico lordo annuo graduabile entro la misura massima pari al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.13 e successive modificazioni, e quindi entro il limite di centomila euro (€ 100.000,00);

- che al portavoce di seconda fascia venga attribuito un trattamento economico lordo annuo graduabile fino alla misura massima di settantamila euro (€ 70.000,00).



Il Presidente
SCHIFANI